

- CONTAGIO COVID-19 -

INDICAZIONI PER LA TUTELA DEL LAVORATORE “FRAGILE”

FONTI NORMATIVE

Com'è noto i D.P.C.M. 22 Marzo 2020, 11 Marzo e 8 marzo 2020 hanno dettato rispettivamente le *“Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”* e le *“Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale”*; in particolare all' art. 3, co. 1, lett. b del D.P.C.M. 8/3/2020 *“è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1”*.

COMMENTI

È evidente per motivi di privacy e di segreto professionale che non può essere il Medico Competente a segnalare all'azienda *“situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti”* come indicato nel *“Protocollo condiviso”* dello scorso 14 marzo. Infatti, non a caso, la raccomandazione *“di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ”* è rivolta direttamente alla persona *“fragile”* ed è quindi questa che deve farsi parte attiva. Tale *“fragilità”* è in genere dovuta a situazioni cliniche non correlabili all'attività professionale e di cui non sempre il Medico Competente è a conoscenza, o perché il lavoratore non le ha riferite in occasione della visita preventiva, o perché emerse tra una visita periodica e la successiva senza che il lavoratore ne abbia messo al corrente il sanitario, o perché il Medico Competente, nominato in epoca successiva alla più recente e valida sorveglianza sanitaria, non ha ancora effettuato le visite mediche.

INDICAZIONI OPERATIVE

A questo punto è evidente come sia necessario condividere una linea di comportamento comune attraverso la collaborazione del Lavoratore e dell'Azienda con il Medico Competente, al fine di mettere in atto possibili azioni di tutela per prevenire il contagio soprattutto per i lavoratori appartenenti a tale fascia di popolazione più vulnerabile.

Da qui la proposta di una procedura (di seguito esplicitata ed in allegato) che coinvolga Medico Competente, organizzazione aziendale e SSN, per cui il Lavoratore che ritenga di rientrare tra le categorie *“affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita”* potrà:

- 1) rivolgersi al Medico di Medicina Generale (MMG) che, a sua tutela, potrà giustificare il periodo di *“isolamento”* (prescrivere malattia con codice INPS V07.0 *“necessità di isolamento e altre misure profilattiche”*)
- 2) nei casi in cui il MMG non prescriva (o non possa prescrivere) il periodo di malattia, il Lavoratore può contattare il Medico Competente informandolo della situazione ed inviando la documentazione clinica (certificazioni emesse dal medico curante e/o dallo specialista di riferimento) comprovante la sua **condizione allo stato attuale**, conferendo in tal modo il consenso alle azioni successive che il Medico Competente dovrà mettere in atto per la tutela della sua salute;

A scopo puramente indicativo, si riportano di seguito le patologie croniche e le condizioni di immunodepressione congenita o acquisita che possono configurare una condizione di maggiore suscettibilità a seguito di contagio:

- malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (es. asma grave, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e broncopatia cronico ostruttiva-BPCO)
- malattie dell'apparato cardio-circolatorio (cardiopatia ipertensiva e cardiopatie congenite e acquisite)
- diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusa obesità con BMI > 30)
- insufficienza renale/surrenale cronica malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie
- patologie oncologiche
- malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi,
- immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV
- malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali
- patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (es. malattie neuromuscolari)
- epatopatie croniche
- patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici.

3) il Medico Competente, verificata la documentazione prodotta dal Lavoratore (certificato del MMG o certificati e referti clinico-specialistici) e la congruenza con quanto previsto dalle indicazioni normative vigenti, comunica al Datore di Lavoro, **limitandosi alle informazioni strettamente necessarie nel rispetto del trattamento dei dati sensibili**, la richiesta di adottare nei confronti di tale Lavoratore le direttive più idonee al fine di ottemperare alle raccomandazioni disposte dall'articolo 3 e dalle Misure igienico-sanitarie di cui all'allegato 1 del DPCM 8/3/20. Tenuto conto della peculiarità della propria organizzazione, il Datore di Lavoro potrà applicare misure più incisive così come previste al DPCM 11 marzo 2020 e per tutelare la salute del lavoratore fragile attraverso:

- l'utilizzo di modalità di lavoro agile (per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza),
- l'incentivo di ferie e congedi retribuiti (nonché altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva),
- la sospensione di attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione,
- la limitazione degli spostamenti all'interno e/o all'esterno del sito lavorativo
- la fornitura di adeguati DPI
- il contingentare l'accesso agli spazi comuni.

Per i lavoratori già riconosciuti dalle competenti Commissioni Medico-Legali **portatori di handicap o handicap grave L. 104/92**, si rammenta che ai sensi dell'art. 26 del DL n. 18 17/3/2020 *"Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9."*

Al fine della tutela della salute dei lavoratori si raccomanda di dare massima divulgazione affiggendo l'allegato in bacheca e, ove ciò non fosse possibile, dando comunicazione diretta (tramite e-mail, telefonica o a voce) a ciascun dipendente.